



Il Presidente

Chiarimento n. 31 del 18 settembre 2020 all'Ordinanza n. 71 del 9 settembre 2020. Accesso alle sezioni e seggi elettorali in vista delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020. - Accesso agli istituti scolastici ai fini dello svolgimento dell'attività scolastica.

Con riferimento all'Ordinanza n. 71 del 09/09/2020, pubblicata sul BURC n. 174 di pari data, si fornisce il seguente chiarimento:

La disposizione di cui al punto 1.1, concernente *“l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.”*:

1. non trova applicazione con riferimento all'accesso alle sezioni e ai seggi elettorali, per il quale, conformemente a quanto comunicato dall'Unità di Crisi Regionale con nota prot. 2693 del 15/09/2020, vigono le misure speciali indicate nel *"Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020"* del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, di cui alla Circolare n.34/2020 del Ministero dell'Interno —Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali — che, alla pagina 2, paragrafo "Operazioni di voto", recita testualmente *“Per tali ragioni, il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene necessaria la misurazione corporea durante l'accesso ai seggi”*.
Si richiama, peraltro, alla stretta osservanza dell'obbligo tassativo di indossare la mascherina sia negli spazi antistanti i seggi che all'interno degli stessi (ad esclusione del momento dell'identificazione dell'elettore nel quale andrà osservato, tra l'altro, un distanziamento di almeno due metri), di osservare il distanziamento sociale e di attenersi a tutte le altre disposizioni richiamate nel Protocollo sanitario menzionato;
2. trova applicazione con riferimento all'accesso ai locali scolastici da parte del personale docente e non docente nonché degli alunni, per lo svolgimento dell'attività scolastica, in quanto sedi di *“uffici pubblici ed aperti al pubblico”*, espressamente richiamati dalla disposizione oggetto di chiarimento.

DE LUCA